

PATTO DI INTEGRITÀ

CONTRATTI PUBBLICI DI IN.VA. S.P.A.

Classificazione: Pubblico

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ IN.VA. S.P.A.
OGNI DIVULGAZIONE, RIPRODUZIONE O CESSIONE DI CONTENUTI A TERZI DOVRÀ ESSERE AUTORIZZATA DALLA STESSA.

Versione
2 del 02/12/2025



INDICE

1	ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2	ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO	3
3	ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DI IN.VA. S.p.A.	5
4	ARTICOLO 4 - SANZIONI	5
5	ARTICOLO 5 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ	6





1 ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il Patto di integrità ("Patto") disciplina i comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori di IN.VA. S.p.A. e dell'operatore economico nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 36/2023, a prescindere dalla rilevanza comunitaria.
2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra IN.VA. S.p.A. e l'operatore economico che partecipi alla procedura di affidamento o che richieda l'iscrizione negli Elenchi del Mercato Elettronico della Valle d'Aosta (Me.Va.)/del Sistema Dinamico di Acquisizione della Valle d'Aosta (SDA.Va.), a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e, comunque, a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto, nonché ad adottare misure di sicurezza informatica adeguate ai sensi della Direttiva NIS 2 e normativa nazionale vigente.
3. Il Patto si applica, nei medesimi termini, anche ai contratti stipulati dall'operatore economico con i propri subappaltatori e subcontraenti, di cui all'articolo 119 del d.lgs. 36/2023, estendendo in modo vincolante anche gli obblighi relativi alla Cybersecurity. In caso di consorzi o raggruppamenti temporanei d'impresa, gli obblighi derivanti dal Patto si estendono a tutti i partecipanti al consorzio/raggruppamento.
4. L'espressa accettazione del Patto costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento e per l'iscrizione al Me.Va./SDA.Va., e tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi e nelle lettere d'invito.
5. Una copia del Patto, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento e per l'iscrizione al Me.Va./SDA.Va., e ne costituisce parte integrante.

3 di 6

2 ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

1. Il Patto stabilisce la formale obbligazione dell'operatore economico che, ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, si impegna a:
 - ✓ conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e buona fede;
 - ✓ non attuare condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, non ricorrere alla mediazione o ad altra opera di terzi ai fini dell'aggiudicazione o della gestione del contratto, non corrispondere né promettere somme di denaro o qualsiasi ricompensa, vantaggio economico,





beneficio o utilità, sia direttamente che tramite terzi, per facilitare l'aggiudicazione del contratto e/o alterarne la corretta esecuzione;

- ✓ segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di scelta del contraente e/o dell'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla stessa procedura;
- ✓ assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato con altri partecipanti alla procedura di affidamento al fine di limitare, con mezzi illeciti, la concorrenza;
- ✓ segnalare, per quanto di propria conoscenza, l'eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente;
- ✓ dichiarare il titolare effettivo della società, persona fisica o giuridica, in conformità alle clausole contenute in bandi, disciplinari o lettere di invito predisposti dalla stazione appaltante;
- ✓ comunicare, nel corso della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, ogni variazione intervenuta nella propria compagine societaria;
- ✓ dichiarare tempestivamente i casi in cui sia stata disposta, nei confronti del legale rappresentante o dei componenti della compagine sociale con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, una misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale;
- ✓ non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- ✓ informare puntualmente il personale, i subappaltatori e/o i collaboratori di cui si avvale del Patto e degli obblighi in esso contenuti;
- ✓ vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i dipendenti, subappaltatori e collaboratori nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- ✓ inserire, nell'eventuale contratto di subappalto, apposita clausola con la quale il subappaltatore assume, a pena di risoluzione automatica del contratto medesimo, gli obblighi di cui al Patto;
- ✓ denunciare alla pubblica autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza in relazione alla procedura in oggetto.
- ✓ adottare e mantenere, se l'oggetto del contratto impatta sui sistemi informativi di IN.VA. S.p.A. o di terzi per essa, adeguate e proporzionate misure tecniche e organizzative di gestione del rischio di cybersecurity, in conformità con la Direttiva NIS 2 e in linea con i requisiti di sicurezza specificati negli atti di gara;





- ✓ garantire la sicurezza della catena di fornitura, imponendo ai propri subappaltatori e subcontraenti, che forniscono servizi IT o componenti critiche, obblighi di sicurezza equivalenti ai sensi della NIS 2;
- ✓ segnalare immediatamente (e comunque non oltre il termine di definito contrattualmente) qualsiasi incidente di sicurezza informatica significativo che possa avere un impatto sui sistemi, dati o sulla continuità dei servizi erogati a IN.VA. S.p.A.;
- ✓ consentire a IN.VA. S.p.A. o a soggetti terzi da essa incaricati di effettuare verifiche e audit sulle misure di sicurezza adottate per l'esecuzione del Contratto.

3 ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DI IN.VA. S.p.A.

1. IN.VA. S.p.A. conforma la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nelle varie fasi della procedura di affidamento, abilitazione e/o dell'esecuzione del contratto e si impegna a:
 - ✓ informare il proprio personale che interviene con compiti funzionali nel procedimento di affidamento, abilitazione e nell'esecuzione del relativo contratto circa gli obblighi contenuti nel Patto, vigilando sulla loro osservanza;
 - ✓ attivare procedimenti disciplinari nei confronti del proprio personale che non conformi il proprio operato ai principi richiamati nel Patto e che violi le prescrizioni contenute nel Codice Etico di IN.VA. S.p.A. disponibile all'indirizzo: Responsabilità Amministrativa - Modello di Organizzazione Gestione e Controllo D.Lgs. 231/01 e L. 190/2012 nonché gli obblighi di sicurezza informatica derivanti dalla normativa NIS 2.

5 di 6

4 ARTICOLO 4 - SANZIONI

1. La violazione degli obblighi da parte dell'operatore economico è dichiarata e adeguatamente motivata da IN.VA. S.p.A., sotto il profilo della mancata comunicazione nonché della rilevanza del fatto e nel rispetto del principio di proporzionalità e ragionevolezza, all'esito di un procedimento di verifica nel quale è garantito il contraddittorio con l'operatore economico.
2. L'accertamento del mancato rispetto di uno degli obblighi da parte dell'operatore economico, inclusi gli obblighi di Cybersecurity stabiliti all'Articolo 2, in veste di concorrente o aggiudicatario o di iscritto al Me.Va./SDA.Va., comporta:
 - ✓ l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione;
 - ✓ la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della cauzione provvisoria, qualora prevista negli atti di gara, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione, ma precedente alla stipula del contratto;
 - ✓ la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., e l'incameramento della cauzione definitiva, qualora prevista negli atti di gara, fermo





restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ulteriore, inclusi i danni diretti o le sanzioni amministrative subite dalla Stazione Appaltante a causa della grave o colposa violazione degli obblighi di Cybersecurity, se la violazione è accertata nella fase successiva alla stipula del contratto;

- ✓ la segnalazione all'ANAC e alle altre Autorità competenti;
- ✓ la cancellazione da Me.Va./SDA.Va.

3. IN.VA. S.p.A. può non avvalersi della risoluzione del contratto, qualora la ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici.
4. L'operatore economico che rende dichiarazioni mendaci o fornisce atti falsi e/o contenenti dati non corrispondenti a verità è, altresì, soggetto - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del d.P.R. 445/2000 - a responsabilità amministrativa e alle conseguenti responsabilità civili e penali.

5 ARTICOLO 5 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Patto si applica dalla data di accettazione ed esplica i propri effetti dall'inizio della procedura di affidamento o dalla data di iscrizione a Me.Va./SDA.Va sino alla completa esecuzione del contratto e all'estinzione delle relative obbligazioni.
2. La mancata allegazione del Patto, debitamente sottoscritto, comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento o la mancata iscrizione a Me.Va./SDA.Va, fatta salva l'attivazione del soccorso istruttorio.
3. La risoluzione di ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto è demandata al Foro di Aosta.

6 di 6

per IN.VA. S.p.A.
Il Direttore Generale

per l'Operatore Economico
Il Rappresentante Legale

